



DELIBERA N. 176/24/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N.
65/23/CONS**

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 29 maggio 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante *“Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche”* (di seguito il *Codice*);

VISTA la direttiva (UE) n. 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 *che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”* (di seguito *Testo unico o TUSMA*), come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE”*;

VISTA la delibera n. 664/2009/CONS del 26 novembre 2009 recante *“Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in*

tecnica digitale”, come da ultimo modificata dalla delibera n. 292/23/CONS (di seguito, *Regolamento DAB*);

VISTA la delibera n. 286/22/CONS del 27 luglio 2022 recante “*Piano nazionale provvisorio di assegnazione delle frequenze in banda VHF-III per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+ (PNAF-DAB)*”;

VISTA la delibera n. 65/23/CONS, dell’8 marzo 2023, recante “*Avvio del procedimento per la definizione dei criteri di determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi per i diritti d’uso dello spettro per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale*”;

VISTA le delibere n. 249/23/CONS, dell’11 ottobre 2023, e n. 63/24/CONS, del 6 marzo 2024, che dispongono una proroga dei termini del procedimento avviato con la delibera n. 65/23/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come da ultimo modificata dalla delibera n. 434/22/CONS del 14 dicembre 2022;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, all’articolo 1, comma 35, *lett. e*), apporta modificazioni all’articolo 50 del *Testo unico*, introducendo dopo il comma 11 i seguenti commi: “*11-bis. I contributi per l’utilizzo dello spettro radio da parte dei titolari di diritti d’uso delle frequenze utilizzate per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale non sono dovuti per un periodo di 5 anni a partire dalla data di pubblicazione della delibera dell’Autorità n. 286/22/CONS.*” e “*11-ter. I diritti amministrativi per i soggetti autorizzati alla fornitura di reti di radiodiffusione sonora in tecnica digitale e per i soggetti titolari di diritti d’uso delle frequenze pianificate per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale non sono dovuti per il medesimo periodo di cui al comma 11-bis. Successivamente, essi sono dovuti con le stesse modalità fissate per il servizio televisivo digitale terrestre all’articolo 1-bis dell’Allegato 12 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e per la quarta parte degli importi corrispondenti previsti*”;

CONSIDERATO che lo stesso decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, all’art. 3, comma 1, abroga l’art. 3, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e al comma 3, abroga l’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207;

CONSIDERATO che le suddette disposizioni risultano atte a incidere significativamente sul procedimento avviato con delibera n. 65/23/CONS, sia relativamente al tema dei diritti amministrativi che a quello dei contributi per l'utilizzo dello spettro radio; in particolare l'Autorità non è più tenuta a disciplinare i criteri per i "pagamenti dei diritti amministrativi degli operatori di rete radiofonici nazionali e locali", mentre viene introdotta un'esenzione dai contributi per l'utilizzo dello spettro radio per i titolari dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale per un periodo di cinque anni dalla pubblicazione della delibera dell'Autorità n. 286/22/CONS (il 4 agosto 2022);

CONSIDERATO che il mercato della radiofonia digitale si trova ancora in una fase di avvio per quanto attiene sia al comparto nazionale sia al comparto locale; considerato altresì che risulta, allo stato, ancora in corso la procedura di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda VHF-III pianificate per le reti nazionali n. 1 e n. 3, ai sensi del PNAF-DAB, e che solo di recente il Ministero ha iniziato ad assegnare i primi diritti d'uso per le reti pianificate sui bacini di utenza locale in attuazione del PNAF-DAB, rilasciando (con decorrenza 15 aprile 2024) quelli relativi alle regioni Emilia Romagna, Marche, Sardegna, e la Provincia Autonoma di Bolzano;

RITENUTO pertanto che la definizione dei criteri per la determinazione dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze radiofoniche digitali da parte dell'Autorità, ai sensi dell'art. 42 del *Codice*, possa essere posposta in attesa di un maggior consolidamento del relativo mercato, anche tenendo conto della necessità di definire il termine della fase di avvio dello stesso, come previsto dal *Regolamento DAB*;

RITENUTO, quindi, che l'Autorità non possa più operare all'interno del perimetro definito dalla delibera n. 65/23/CONS e che, pertanto, allo stato, sia necessario procedere all'archiviazione del predetto procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*;

DELIBERA

Articolo 1

1. È archiviato il procedimento avviato con la delibera n. 65/23/CONS dell'8 marzo 2023.



La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Napoli, 29 maggio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba